



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SUPINO
Scuola dell' Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado**

sedi in Supino – Morolo – Patrica

Via Calvone, snc – 03019 Supino

☐ 0775/487653 – 0775/498332

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 Cod. Univoco UFB8NA

E-mail: fric830001@istruzione.it – PEC: fric830001@pec.istruzione.it

web: icsupino.edu.it



AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL COLLEGIO DEI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI tramite Bacheche RE
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO DI ISTITUTO - SITO WEB
Ad AT- Sezione DISPOSIZIONI GENERALI
ATTI SICUREZZA

Com n. 19

**DISPOSIZIONI VIGILANZA SORVEGLIANZA ALUNNE E ALUNNI
MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 del 2008 per l'a.s. 2025/2026**

In aggiunta alla Com. *“Comunicazione “Istruzioni al Personale per il miglioramento della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” già trasmessa al personale dell'IC Supino*, si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della Scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emanano le seguenti disposizioni, che ripercorrono gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli studenti.

Art. 1. - QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e/o a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli

studenti, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave**. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione Scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli alunni all'interno della Scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui lo studente, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

DIRIGENTE SCOLASTICO

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza, la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso. A motivo di ciò, il Dirigente Scolastico predispone il *modello organizzativo* in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli studenti per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

DOCENTI

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di vigilanza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli studenti, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli studenti sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione durante l'intervallo.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile.

Art. 2047: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). **Art. 2048:** *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed

imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile** della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 che richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi”*.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima lo studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività. Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare gli studenti diversamente abili dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto. E' fatto divieto agli studenti di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria nelle aule attraverso l'apertura costante delle finestre nell'arco della mattinata.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli studenti a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale garantisce e assicura l'ordinato accesso degli studenti alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Art. 2 - MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. L'ingresso e l'uscita degli studenti vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi si dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- segnalare la tabella presenze affissa alla porta dell'aula, da utilizzare in caso di evacuazione;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli studenti;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori comunque presenti nell'edificio;
- la chiusura dei cancelli e delle porte max. 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli studenti ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

ART. 3 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

DIDATTICHE

DOCENTI

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora

di lezione, compresi i momenti di ricreazione, che rappresentano rischi aggiuntivi. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti abbiano un **comportamento consono**;
- **i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite**;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia **utilizzato e conservato in** perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente all'ufficio della Dirigenza ogni responsabilità individuale;
- **non si fumi** all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- si rispetti il **divieto di utilizzo del cellulare** a Scuola.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma uno studente per volta.

Gli insegnanti eviteranno di far uscire gli studenti fuori dall'aula per motivi disciplinari in quanto l'alunno rischierebbe di non essere sorvegliato: si invita a ricorrere ad altri provvedimenti e/o allertando lo staff della Dirigenza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Dirigenza ogni anomalia che dovesse essere riscontrata.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli studenti scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

I collaboratori scolastici sono altresì invitati a segnalare alla Dirigenza ogni anomalia che dovesse essere riscontrata.

ART. 4 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE

CLASSI

DOCENTI

I cambi di turno saranno effettuati con la massima tempestività. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente in compresenza, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire *un rapido cambio del docente*. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà

tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. I cambi di docenti nelle varie aule devono avvenire *celermente* al fine di non gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli studenti ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza da parte del docente che ha terminato la lezione, posizionandosi sulla porta di accesso all'aula *senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile il piano*;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, tempestivo avviso all'ufficio della Dirigenza del disguido.

ART. 5 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli studenti. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

La durata dell'intervallo fissata in 10 minuti durante i quali i docenti vigileranno sugli studenti ai sensi dell'art. 2048 del codice civile. I docenti di sostegno dovranno, nell'esercizio della contitolarità con il docente curricolare, assistere e tutelare particolarmente lo studente diversamente abile nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva. In caso di assenza del docente di sostegno si raccomanda una maggiore attenzione nella vigilanza per gli studenti diversamente abili.

La ricreazione si svolge nelle aule; i docenti dovranno evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- non consentono l'accesso nei locali della scuola a persone esterne, anche genitori, per il maggiore impegno relativo alla vigilanza sugli studenti;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Art. 6 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

DOCENTI

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare gli studenti con cui hanno lezione nei trasferimenti durante il tragitto per recarsi in palestra e nei laboratori;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;
- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio per non recare disturbo ad altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni anche del docente.

COLLABORATORI SCOLASTICI

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza durante il percorso;

Art. 7 - USCITA TEMPORANEA DEGLI STUDENTI DALLA CLASSE

Si chiede ai docenti di NON fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale o altro). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ATA.

Art. 8 - USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti:

- a consentire l'uscita anticipata degli studenti solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi e/o se espressamente autorizzato dal Dirigente o da un collaboratore delegato;
- ad accompagnare gli studenti, all'uscita, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato;
- ad accertarsi se siano state adottate tutte le misure di sicurezza e di vigilanza per gli studenti D.A..

COLLABORATORI SCOLASTICI

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti:

- a vigilare il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio;
- a controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- a sorvegliare gli studenti in permanenza a scuola per i percorsi musicali;
- ad accertarsi se siano state adottate tutte le misure di sicurezza e di vigilanza per gli studenti D.A..

Art. 9 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

DOCENTI

La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Durante le uscite e le visite guidate, saranno impartite chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Gli insegnanti, inoltre, faranno riferimento al Regolamento d'Istituto per i viaggi d'istruzione attenendosi alle indicazioni in esso contenute, anche in merito all'uso dei cellulari, oggetto di specifiche disposizioni come da legge.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli studenti durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 10 – ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare *scrupolosamente* le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli studenti e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto. Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come **vigilanza educativa**. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di **bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante**. I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico e/o ai Collaboratori DS e considerati nella loro rilevanza disciplinare. Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della legalità, del divieto dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione. Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli studenti su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

- verificare l' idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino i PC/tablet in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

Si coglie l' occasione per ricordare che nei locali scolastici, in base alle norme vigenti, è vietato far uso di cellulari di qualsiasi tipo, riprendere o registrare senza autorizzazione, lasciare incustoditi oggetti di valore, effettuare raccolte di denaro o vendita di merce varia.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della Comunità. Nei confronti degli alunni responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato. Di seguito si riportano alcune misure per garantire una maggiore sicurezza per le studentesse e gli studenti in particolari momenti della giornata durante i quali il personale sarà organizzato in maniera specifica:

UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI

Si rimanda all' apposita circolare già trasmessa.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

E' consentito accedere ai servizi igienici contingentando le uscite (un alunno ed un' alunna alla volta).

ACCESSO AL PUBBLICO

L' accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

- L' accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione.
- Per tutti i genitori e i visitatori si ricorda di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.);

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative ed è integrata dalle disposizioni dirigenziali o degli OO.CC per l' anno in corso. Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell' Istituto, si intendono regolarmente notificati. **I collaboratori dello staff della dirigenza, in qualità di preposti, ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs. 81/2008, vigileranno sull' attuazione delle presenti disposizioni.** I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, saranno oggetto di contestazione di addebito secondo quanto prescritto dall' art. 55 bis co. 1 del D.Lgs. 165/01 e dal dispositivo sanzionatorio contenuto nel CCNL.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Eleonora Mauriello

Firma ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993